

R.G. C.S.A.: 03/2018

Sent. N. : 04/2018

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Luca Fiormonte

Vice Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Componente

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Sul reclamo proposto dalla società Bocciofila Cuviese, in persona del Presidente Bossi Alessio, avverso la sentenza del Giudice Sportivo Territoriale, Comitato Regionale Lombardia, del 18.06.2018.

Premesso che

-
- 1) In data 26.06.2018 la Società Bocciofila Cuviese presentava reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo Territoriale nella parte in cui disponeva a carico della società stessa la sanzione della multa di € 700,00, ritenuta eccessiva;
 - 2) il Giudice Sportivo Territoriale aveva comminato la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 61 comma 2 e comma 7, lettere a) e b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina che stabiliscono la responsabilità oggettiva della società relativamente all'operato dei propri tesserati.

Nel caso in esame il giocatore della Bocciofila Cuviese Valter Miglierina, durante la gara regionale individuale "Memorial Berrini

Tullio” organizzata dalla Bocciofila Basso Verbano in data 02.06.2018, propinava per futili motivi – di fronte al pubblico ed agli altri atleti presenti – una serie di pesanti insulti, offese ed ingiurie nei confronti sia del Presidente della Bocciofila Basso Verbano Luigi Paracchini, nell’occasione commissario di campo, che della società organizzatrice della competizione. Il sig. Miglierina successivamente abbandonava il campo e non disputava la gara.

Per questi motivi il Giudice Sportivo comminava al Miglierina la squalifica per mesi 13 e 15 giorni, anche alla luce di un precedente provvedimento disciplinare del 01.03.2016 per la medesima condotta;

- 3) nel reclamo la Bocciofila Cuviese chiedeva che venisse riconsiderata la sanzione pecuniaria a suo carico anche alla luce delle difficoltà economiche in cui la società si trova, fermo restando quanto stabilito a carico del proprio atleta Valter Miglierina da parte del Giudice Sportivo Territoriale.

Motivi della decisione

Il reclamo proposto dalla Bocciofila Cuviese è in parte fondato e viene quindi parzialmente accolto.

Il comportamento ed il contegno offensivo, ingiurioso ed irrispettoso del Miglierina, nelle fasi iniziali, è infatti da considerarsi obiettivamente fuori dalla disponibilità dei dirigenti della Bocciofila Cuviese presenti sul posto: essi, infatti, nulla potevano fare per evitare che il proprio tesserato iniziasse a scagliare insulti ed offese, sia al commissario di campo che alla società ospitante, data l’imprevedibilità dalla condotta iniziale del Miglierina.

Ciò anche alla luce delle ragioni che hanno indotto l’atleta ad avere una condotta così biasimevole: il diniego della ricevuta di pagamen-

to, che la società ospitante voleva consegnare alla Bocciofila Cuviese che aveva provveduto al pagamento stesso nei giorni precedenti.

Era quindi impossibile per i dirigenti della Bocciofila Cuviese prevedere che un motivo così banale ed insignificante potesse spingere il Miglierina a scagliare insulti ed offese contro la Bocciofila Basso Verbano ed il suo Presidente e, quindi, impedire all'atleta di fare quel che ha fatto nelle fasi iniziali.

Per questo motivo la ricorrente ha diritto a vedersi decurtata la multa di € 100,00 quanto alla sanzione della squalifica di mesi uno inflitta dal Giudice Sportivo al Miglierina per violazione dell'art. 61 comma 3 lettera a).

La multa va ulteriormente decurtata di € 150,00, con riferimento alla sanzione della squalifica di mesi due inflitta al Miglierina per violazione dell'art. 61 comma 3 lettera d).

Diverso il discorso ponendo l'attenzione sulle fasi successive, in cui il Miglierina non solo ha continuato a mantenere un contegno irrispettoso ed un comportamento offensivo ed ingiurioso nei confronti della società ospitante e del suo Presidente, ma anche ha deciso di abbandonare il campo di gara.

Non c'è evidenza alcuna, infatti, che la società reclamante abbia fatto tutto il possibile per impedire al proprio atleta di allontanarsi dal campo e di lanciare insulti ed offese verso la società ospitante ed il suo Presidente, in quel caso facente funzioni di commissario di gara: ferma, quindi, la restante multa di € 450,00 per responsabilità oggettiva, visto il combinato disposto dell'art. 61, comma 2 e dell'art. 61, comma 7, lettera b).

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Bocciofila Cuviese ed,

in parziale riforma della sentenza del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lombardia -, riduce l'entità della sanzione a carico della Società Bocciofila Cuviese nella multa di € 450,00.


Dispone la restituzione del contributo versato dalla reclamante Bocciofila Cuviese.

Si trasmette la decisione alla Segreteria per i provvedimenti del caso.


Roma, 11.07.2018

La Corte Federale D'Appello

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente 

Avv. Luca Fiorimonte

Vice Presidente 

Avv. Giuseppe Emmolo

Componente estensore 